

DELIBERAZIONE 26 GIUGNO 2014
316/2014/R/EEL

DETERMINAZIONE DELL'ACCONTO DEL CORRISPETTIVO DI REINTEGRAZIONE PER UNITÀ DI PRODUZIONE ESSENZIALI NELLA DISPONIBILITÀ DI ENEL PRODUZIONE S.P.A.

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 26 giugno 2014

VISTI:

- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione 111/06);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 7 luglio 2009, ARG/elt 89/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 89/09);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2011, ARG/elt 186/11;
- la lettera di Enel Produzione S.p.A. (di seguito: Enel Produzione), datata 14 maggio 2013, prot. Autorità n. 18307, del 17 maggio 2013 (di seguito: prima lettera Enel Produzione);
- la lettera di Enel Produzione, datata 14 maggio 2013, prot. Autorità n. 18308, 17 maggio 2013 (di seguito: seconda lettera Enel Produzione);
- la lettera della Direzione Mercati dell'Autorità (di seguito: DMEG), datata 15 maggio 2014, prot. n. 13755, finalizzata ad acquisire informazioni integrative da Enel Produzione;
- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito: Terna), datata 30 maggio 2014, prot. Autorità n. 15489, del 4 giugno 2014, con la quale detta società ha risposto ai quesiti formulati dalla DMEG con la lettera datata 26 maggio 2014, prot. n. 14669.

CONSIDERATO CHE:

- le unità di produzione che operano su reti elettriche con obbligo di connessione di terzi non interconnesse, neppure indirettamente, con la rete di trasmissione nazionale (di seguito: unità isolate) sono essenziali per la sicurezza degli ambiti territoriali serviti da tali reti, essendo le uniche risorse in grado di garantire la continuità del servizio elettrico su detti ambiti e di fornire anche i diversi servizi ancillari indispensabili all'erogazione di tale servizio;
- il comma 3.1 della deliberazione ARG/elt 89/09 prevede che Terna individui e pubblichi l'elenco delle unità isolate secondo le stesse modalità previste per gli impianti essenziali interconnessi con la rete di trasmissione nazionale, di cui all'articolo 63 della deliberazione 111/06;
- ai sensi del comma 3.3 della deliberazione ARG/elt 89/09, se un soggetto diverso dalle imprese elettriche minori dispone di unità isolate, lo stesso ha diritto a ricevere da Terna per ciascuna unità ammessa a reintegrazione dei costi un corrispettivo determinato dall'Autorità e pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti e i ricavi conseguiti nel periodo di validità dell'elenco;
- gli elenchi degli impianti essenziali pubblicati da Terna per gli anni 2010 e 2011 includono le seguenti unità isolate, che sono nella disponibilità di Enel Produzione;
 - a) Stromboli;
 - b) Ginostra;
 - c) Panarea – Lipari;
 - d) Alicudi – Lipari;
 - e) Filicudi;
 - f) Capraia;
 - g) Ventotene;
 - h) Vulcano termo;
 - i) S. Marina Salina;
 - j) Malfa;
- con la prima e la seconda lettera Enel Produzione, l'omonima società ha avanzato istanza di reintegrazione dei costi, allegando alla stessa una relazione tecnica volta a esplicitare le partite economiche relative alle unità isolate sopra menzionate, in relazione agli anni 2010 e 2011;
- i titolari di unità isolate sono tipicamente esposti sotto il profilo finanziario per la differenza positiva tra la parte dei costi che ha determinato un flusso di cassa negativo e i ricavi percepiti; e che, con riferimento alle unità isolate in regime di reintegrazione, il riconoscimento di un acconto del corrispettivo di reintegrazione consente di limitare la menzionata esposizione finanziaria e i connessi oneri sopportati dal titolare delle stesse;
- le unità isolate di Enel Produzione sopra elencate sono state annoverate da Terna tra gli impianti essenziali anche per gli anni 2012, 2013 e 2014; e che, quindi, è ragionevole ritenere che Enel Produzione risulti creditrice nei confronti del sistema elettrico per importi ulteriori rispetto a quelli oggetto delle istanze di reintegrazione sinora presentate.

RITENUTO OPPORTUNO CHE:

- Terna riconosca, a Enel Produzione, un acconto del corrispettivo di reintegrazione relativo agli anni 2010 e 2011 per le unità isolate di cui detta società è titolare, precisando che, in sede di determinazione del corrispettivo di reintegrazione, di cui al comma 63.13, della deliberazione 111/06, si terrà conto degli esiti delle verifiche in corso di svolgimento sugli importi delle voci del margine di contribuzione e dei costi fissi;
- l'importo del citato acconto sia cautelativamente determinato come pari all'80% dell'ammontare complessivo annuo che, con la prima e la seconda lettera Enel Produzione, l'omonima società ha richiesto a titolo di corrispettivo di reintegrazione per gli anni 2010 e 2011, in modo da mantenere un adeguato margine di sicurezza per eventuali rettifiche del corrispettivo che risultassero necessarie a valle degli approfondimenti in corso

DELIBERA

1. Terna riconosce a Enel Produzione, nei termini indicati in premessa e con riferimento alle unità isolate nella disponibilità della stessa Enel Produzione, gli importi indicati nell'Allegato A, a titolo di acconto del corrispettivo di reintegrazione dei costi per gli anni 2010 e 2011;
2. Terna eroga gli importi di cui al punto 1 entro il 31 luglio 2014;
3. l'Allegato A è trasmesso a Terna e ad Enel Produzione;
4. la presente deliberazione, ad eccezione dell'Allegato A, è pubblicata sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

26 giugno 2014

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni